

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che modifica la decisione 93/52/CEE al fine di tener conto della situazione della Svezia per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*)

(94/972/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia ⁽¹⁾, modificata dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte seconda, punto 35, in particolare l'articolo 2 bis,

considerando che, nella prospettiva della sua adesione, è opportuno valutare e decidere la qualifica della Svezia per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*);

considerando che in Svezia la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni; che nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e che la vaccinazione è proibita da almeno tre anni; che occorre pertanto constatare che la Svezia rispetta le condizioni previste all'allegato A, capitolo I, parte II, punto 1, lettera b) della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1995 è dunque opportuno riconoscere alla Svezia la qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*);

considerando che le disposizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2) i) della direttiva 91/68/CEE, sugli obblighi relativi al controllo serologico da effettuare, saranno rivedute anteriormente al 1° gennaio 1995; che per il mantenimento della qualifica della Svezia si dovrà tener conto dei risultati di tale esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato I, STATI MEMBRI, della decisione 93/52/CEE è aggiunta la seguente riga:

«— Svezia»

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.